



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale

Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

All'Ufficio Legislativo

e p.c.

al Capo di Gabinetto
all'Assessore al Bilancio

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma della Consigliera regionale Antonella Piccerillo (Lega Campania) - R.G. n. 1045 - concernente *“Chiarimenti urgenti sulle ingiunzioni di pagamento per violazione della normativa in materia di emergenza COVID ordinate ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81”*.

Si fa seguito alla nota PROTUDCP n. 10636 del 12 maggio 2025, rappresentando quanto segue.

In via preliminare appare opportuno inquadrare i provvedimenti adottati dalla Regione Campania, di cui si invoca l’annullamento con l’interrogazione R.G. n. 1045, nel contesto più generale delle misure urgenti disposte nel 2020 dallo Stato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infatti, dapprima con l’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 e, successivamente, con l’articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, le Regioni sono state autorizzate dallo Stato ad introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle già stabilite a livello centrale, nell’ambito delle attività di loro competenza e per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

In dettaglio l’articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 6/2020 ha stabilito che il mancato rispetto delle misure di contenimento, individuate e applicate con i provvedimenti adottati dalle Regioni, fosse punito addirittura ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Con l’articolo 4 del successivo decreto legge n. 19/2020 lo Stato ha stabilito che il mancato rispetto delle misure di contenimento, individuate ed applicate con i provvedimenti adottati dalle Regioni, fosse punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una

Via Marina, n. 19/C - Centro Direzionale, Isola C/5 Napoli - Tel. 081 7963597/8881

somma da euro 400 a euro 1.000, precisando, altresì, che se il mancato rispetto delle predette misure fosse avvenuto mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista era aumentata fino a un terzo.

In questo contesto normativo vanno inquadrare le ordinanze presidenziali adottate a partire dal mese di febbraio 2020 e le ordinanze - ingiunzione notificate a partire dal marzo 2025: queste rappresentano i provvedimenti conclusivi del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative avviato dagli Organi accertatori che nel periodo emergenziale, in attuazione di leggi dello Stato, hanno elevato sul territorio campano verbali di contestazione nei confronti dei trasgressori della normativa emergenziale e, quindi, delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Campania.

Proprio in esecuzione dei succitati provvedimenti legislativi statali d'urgenza, infatti, il Presidente ha adottato le ordinanze in materia di contenimento da Covid-19 che, in uno con gli sforzi profusi dalle varie Autorità impegnate nelle attività di accertamento e controllo, hanno contribuito a ridurre il rischio pandemico.

Per questi motivi non appare corretto il richiamo contenuto nell'interrogazione consiliare, al decreto legge n. 202/2024, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15 (cd. Milleproroghe 2025), con il quale lo Stato, all'articolo 21, ha abrogato le precedenti disposizioni sanzionatorie in materia di obbligo vaccinale, prevedendo l'interruzione dei procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate.

Nella sostanza lo Stato ha annullato le sanzioni per i cosiddetti "no-vax" senza disporre alcunché sulle sanzioni amministrative irrogate per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid disposte dalle Regioni.

Per altro verso, dal punto di vista organizzativo, e al fine di dare attuazione ai provvedimenti statali d'urgenza, la Giunta regionale della Campania con la deliberazione n. 200 del 28 aprile 2020 ha delineato il percorso amministrativo che gli Uffici regionali individuati hanno dovuto seguire per sanzionare gli illeciti amministrativi commessi dai trasgressori delle misure di contenimento da Covid-19.

Praticamente, sulla base dell'istruttoria dei verbali elevati dagli Organi accertatori (es. Comandi di Polizia Municipale dei Comuni campani, Compagnie della Guardia di Finanza, Legioni dei Carabinieri, Divisioni delle Questure, ecc...), curata dall'Avvocatura regionale che ha tenuto conto della loro completezza nonché degli scritti difensivi presentati dai trasgressori, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha provveduto ad adottare e notificare le ordinanze - ingiunzione che, come è noto, rappresentano il momento conclusivo del procedimento sanzionatorio che è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "*Modifiche al sistema penale*".

A questo punto è evidente che il principio di legalità e doverosità dell'azione amministrativa hanno imposto l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

D'altra parte il "condono" invocato con l'interrogazione che si riscontra riguarderebbe esclusivamente i trasgressori che non hanno provveduto nei termini fissati dalla legge al pagamento legittimamente contestato a fronte di centinaia di trasgressori che a seguito degli accertamenti hanno, invece, correttamente pagato le sanzioni irrogate a seguito dei controlli.

Si resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Coordinatore dell'Avvocatura
Avv. Fabrizio Niceforo

Il Direttore Generale
Dott.ssa Antonietta Mastrocola